

**DELIBERAZIONE 26 SETTEMBRE 2013  
411/2013/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE DELLA CONGESTIONE CONTRATTUALE PRESSO I PUNTI DI ENTRATA DELLA RETE NAZIONALE DI TRASPORTO DI GAS INTERCONNESSI CON L'ESTERO, IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO CE 715/2009, IN VIGORE DAL 1 OTTOBRE**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 26 settembre 2013

**VISTI:**

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 713/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 715/2009, del 13 luglio 2009 (di seguito: regolamento CE n. 715/2009) come emendate dalla Decisione della Commissione del 24 agosto 2012;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 137/02);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/COM (di seguito: deliberazione 188/2012/E/COM);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 20 giugno 2013, 270/2013/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 270/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2013, 332/2013/ R/gas;
- il codice di rete di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall'Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03;
- il testo del "Network Code on Capacity Allocation Mechanisms in Gas Transmission Systems" (di seguito: CAM NC) definito nel processo di Comitologia presieduto dalla Commissione Europea, come pubblicato nel registro pubblico del Consiglio dell'Unione Europea, rif. 9817/13;

- il testo del documento “Issue paper on the need for coordinated decisions at EU level for the implementation of the Congestion Management Procedures Guidelines - A non-binding guidance for NRAs” (di seguito: CMP issue paper), come pubblicato il 9 agosto 2013 sul sito dell’Agency for Cooperation of Energy Regulators (di seguito ACER).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 481/95 prevede che l’Autorità definisca le condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle reti;
- le disposizioni di cui all’allegato I del regolamento CE 715/2009 in materia di gestione della congestione contrattuale (Congestion management procedures, di seguito: regolamento CMP) prevedono che i gestori dei sistemi di trasporto rendano disponibile al mercato l’eventuale capacità non utilizzata dagli utenti primari derivante dall’applicazione di una delle seguenti procedure di gestione delle congestioni:
  - a) sistema di oversubscription e buy-back;
  - b) rilascio di capacità;
  - c) meccanismo "use-it-or-lose-it" di lungo termine;
  - d) meccanismo "use-it-or-lose-it" su base "day-ahead".
- il regolamento CMP stabilisce che le misure di cui al punto precedente siano attuate a partire dall’1 ottobre 2013 presso i punti di interconnessione tra sistemi entry-exit degli Stati membri UE (per l’Italia: Gorizia-Sempeter e Tarvisio-Arnoldstein), ad eccezione del meccanismo di "use-it-or-lose-it" su base "day-ahead" che entrerà obbligatoriamente in vigore a partire dall’1 luglio 2016 per i soli punti di interconnessione nei quali, sulla base di una relazione annuale di monitoraggio di ACER, la domanda di capacità di trasporto continuerà a risultare superiore all’offerta;
- l’Autorità, con il documento per la consultazione 270/2013/R/gas ha illustrato i propri orientamenti relativamente agli aspetti connessi con il recepimento nella regolazione nazionale delle procedure di gestione delle congestioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), rimandando a eventuali successive consultazioni le proprie proposte sul meccanismo di "use-it-or-lose-it" su base "day-ahead", alla luce della più lontana e ipotetica entrata in vigore;
- nello stesso documento l’Autorità ha segnalato che era in corso in ambito ACER una discussione in merito alle disposizioni del regolamento CMP che richiedono, per l’implementazione, il coordinamento tra le Autorità di regolazione degli Stati Membri adiacenti finalizzata ad individuare interpretazioni comuni delle medesime disposizioni e che gli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 270/2013/R/gas avrebbero potuto essere eventualmente integrati o modificati per tenere conto degli esiti della discussione;
- in esito alla discussione di cui al punto precedente è stato pubblicato sul sito di ACER il CMP issue paper, che costituisce un riferimento non vincolante per le Autorità di regolazione;
- relativamente al meccanismo di rilascio della capacità, nel documento per la consultazione 270/2013/R/gas l’Autorità, ha prospettato l’opportunità:

- a) di consentire, all'utente che metta a disposizione per il conferimento a terzi la capacità che non intende utilizzare, di disporre della capacità rilasciata in ogni momento purché al di fuori dell'arco temporale in cui tale capacità sia oggetto di procedure di conferimento e nella misura in cui non sia stata riassegnata nell'ambito delle stesse procedure;
  - b) di adottare il meccanismo "pro rata" per la priorità di riassegnazione della capacità nel caso in cui essa sia stata rilasciata da parte di più utenti e non risulti completamente riassegnata a terzi;
  - c) di riconoscere all'utente della capacità rilasciata l'intero valore della capacità riassegnata (prezzo di riserva più premio d'asta, entrambi per la quota di competenza dell'impresa di trasporto che gestisce il sistema nazionale), fermo restando l'obbligo per detto utente di pagare il costo contrattuale della capacità rilasciata; rileva in particolare, ai fini di tale orientamento, la considerazione che il prospettato complessivo assetto regolatorio derivante dall'introduzione delle disposizioni del CAM NC e delle norme in materia di risoluzione delle congestioni, con i vari meccanismi di messa a disposizione della capacità conferita e non utilizzata, prevede la valorizzazione della capacità con criteri di mercato e l'impossibilità di operare il trattenimento contrattuale della capacità;
  - d) di prevedere l'applicazione da parte dell'impresa di trasporto all'utente che ha rilasciato capacità di trasporto, in caso di riassegnazione, di un corrispettivo funzionale alla copertura dei costi amministrativi e di gestione delle procedure;
- relativamente al meccanismo di "use-it-or-lose-it" di lungo termine, che prevede che i gestori dei sistemi di trasporto ritirino parzialmente o in toto la capacità contrattuale sistematicamente sottoutilizzata in un punto di interconnessione da un utente della rete laddove quest'ultimo non abbia offerto la propria capacità non utilizzata a condizioni ragionevoli e laddove altri utenti della rete richiedano capacità continua, nel documento per la consultazione 270/2013/R/gas l'Autorità ha prospettato:
    - a) per quanto riguarda i criteri di determinazione delle "condizioni ragionevoli" di offerta della capacità non utilizzata, che il criterio sia soddisfatto ove l'utente offra la capacità non utilizzata ad un prezzo non superiore al prezzo di riserva previsto nel conferimento di prodotti di capacità primaria di uguale durata, con una procedura che consenta la più ampia partecipazione; circa la tipologia del prodotto oggetto di offerta di non prevedere, in prima applicazione, limitazioni alla possibilità di offrire la capacità come prodotto di breve durata sino al prodotto giornaliero *day-ahead*,
    - b) di prevedere che, qualora ricorrano le condizioni di sottoutilizzo previste dal regolamento CMP all'utente venga ritirata, per la restante durata contrattuale, una quota di capacità corrispondente a quella non utilizzata;
  - nel documento per la consultazione 270/2013/R/gas l'Autorità ha anche prospettato l'introduzione, a partire dall'anno termico 2014-2015, di un assetto organizzato secondo il principio riassumibile come "use it or get paid for it" che preveda che:
    - a) l'impresa di trasporto offra nell'ambito delle procedure giornaliere l'intera capacità non programmata dagli utenti presso un punto di entrata/uscita,

- b) l'impresa di trasporto riconosca all'utente, la cui capacità non programmata risultasse conferita a terzi nell'ambito delle procedure giornaliere, il valore della capacità determinato in esito delle medesime procedure,
- c) l'utente mantenga il diritto di utilizzare (rinominare) la capacità non programmata e non conferita a terzi;
- nell'ambito del processo di consultazione è emersa:
  - a) una ampia condivisione delle proposte dell'Autorità in materia di rilascio della capacità,
  - b) una sostanziale condivisione degli orientamenti in materia di "use-it-or-lose-it" di lungo termine, ad eccezione della richiesta di alcuni utenti di prevedere modalità più cautelative relativamente all'eventuale ritiro di capacità all'utente in caso di sottoutilizzo della capacità contrattuale,
  - c) la richiesta di rimandare l'avvio dell'assetto definito "use it or get paid for it" a valle di una prima esperienza di funzionamento degli altri meccanismi CMP; più in particolare alcuni utenti hanno espresso il timore che l'introduzione di tale assetto possa indurre a comportamenti opportunistici consistenti nel nominare capacità in eccesso rispetto a quella che si prevede effettivamente di utilizzare nonché prefigurare una limitazione dei diritti di rinomina per gli utenti primari tale da ridurre di fatto i margini di flessibilità previsti negli impegni contrattuali di lungo termine e nella prospettata istituzione di una sessione di bilanciamento nel giorno G-1.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di trasporto e dispacciamento del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto;
- il regolamento CMP prevede che il sistema di "oversubscription e buy-back" sia introdotto sulla base di una proposta predisposta dalle imprese di trasporto e che tale sistema sia basato su incentivi, per l'offerta di capacità di trasporto supplementare su base continua e che la proposta sia implementata a seguito di approvazione da parte dell'Autorità, nell'ambito di un procedimento che prevede anche la consultazione delle Autorità di regolazione degli Stati membri confinanti;
- l'Autorità ha pertanto invitato Snam Rete Gas, con lettera della Direzione Mercati del 13 maggio 2013 (prot. 17534) a predisporre una proposta di modifica/integrazione del proprio codice di trasporto ed a trasmetterla all'Autorità previa effettuazione della consultazione prevista dalla vigente regolazione;
- con nota in data 2 agosto 2013 (prot. Autorità n. 27282), Snam Rete Gas ha comunicato all'Autorità che il processo di consultazione si è concluso il 29 luglio 2013 e che la trasmissione all'Autorità della proposta di aggiornamento del codice di trasporto di cui al punto precedente avverrà non appena completata la valutazione degli esiti della consultazione medesima.

#### **CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- i criteri di conferimento della capacità esistente definiti nella deliberazione 137/02 si riferiscono al conferimento di capacità presso i punti di ingresso della rete nazionale di trasporto interconnessi con l'estero;
- il CAM NC dispone norme per armonizzare le procedure di conferimento tra sistemi interconnessi, prevedendo l'obbligo di effettuare aste di prodotti cosiddetti "bundled" che permettano di ottenere la capacità per transitare direttamente da un sistema ad un altro senza dover acquisire la capacità in uscita da un sistema e quella di ingresso nel sistema confinante;
- le procedure di conferimento di prodotti di capacità "bundled" di durata superiore a un giorno non sono al momento ancora implementate e richiedono, per la loro completa definizione, il completamento dei processi di coordinamento tra le Autorità di regolazione europee attualmente in corso

#### **RITENUTO CHE:**

- con riferimento al rischio che l'applicazione della regola "use it or get paid for it" possa portare all'assunzione di comportamenti opportunistici, da parte degli utenti primari, consistenti nel nominare capacità in eccesso rispetto a quella che si prevede effettivamente di utilizzare, per poi effettuare delle rinomine in riduzione al fine di impedire l'utilizzazione della capacità non utilizzata da parte di terzi, si possa osservare che:
  - a) l'applicazione della regola "use it or get paid for it" non porta di per sé al venir meno dell'applicazione degli altri strumenti funzionali al superamento della congestione contrattuale quali oversubscription e/o assegnazione di capacità interrompibile anche ulteriore a quella non utilizzata; strumenti viceversa pienamente compatibili con l'applicazione dello "use it or get paid for it";
  - b) è intenzione dell'Autorità vigilare rispetto all'assunzione di simili comportamenti, che sono comunque da ricondurre nell'ambito dei comportamenti anticoncorrenziali funzionali a mantenere la congestione contrattuale, al fine di adottare le azioni conseguenti;
- con riferimento, invece, all'ipotetica penalizzazione che deriverebbe agli utenti primari dalla limitazione dei diritti di rinomina e tale da ridurre di fatto il valore dei margini di flessibilità previsti negli impegni contrattuali di lungo termine, si debba osservare che:
  - a) nei limiti in cui il prezzo di sbilanciamento applicato per il giorno G rappresenti il prezzo marginale di equilibrio nel giorno G – e quindi l'entità di small adjustment sia ridotta se alcuna -, sia sempre conveniente utilizzare la capacità di trasporto se il prezzo atteso del gas consegnato nel giorno G a valle del gasdotto sia superiore di quello a monte dello stesso (ovvero del costo di esercizio della flessibilità dei contratti di lungo periodo);
  - b) d'altra parte, in presenza di un rischio concreto che il differenziale di prezzo atteso per il gas consegnato nel giorno G a valle ed a monte del gasdotto possa invertirsi successivamente alla nomina e prima del termine delle rinomine, sia comunque più efficiente per il sistema e vantaggioso per gli utenti primari (che assumano comportamenti competitivi) che la capacità sia

utilizzata (e quindi pagata) da chi maggiormente la valorizza in esito alle nomine che non mantenere capacità inutilizzata per poterla utilizzare in rinomina solo se si confermi un differenziale atteso positivo tra gas consegnato nel giorno G a valle ed a monte del gasdotto;

- con riferimento, infine, al rischio che l'applicazione dello "use it or get paid for it" possa portare ad una "eccessiva" utilizzazione in esito al processo di nomina dei gasdotti da cui è possibile approvvigionare flessibilità con breve preavviso mantenendo meno utilizzate infrastrutture caratterizzate da minore flessibilità, si debba osservare che:
  - a) la gestione in sicurezza del sistema non può essere affidata alla sola libera scelta di un operatore di utilizzare o meno una specifica infrastruttura;
  - b) piuttosto, in tali – comunque eventuali - circostanze sia compito del responsabile del bilanciamento limitare l'utilizzazione delle infrastrutture in grado di fornire maggiore flessibilità nei limiti in cui ciò sia necessario e sufficiente a garantire una utilizzazione adeguata (ad assicurare la gestione in sicurezza del sistema) delle infrastrutture meno flessibili;
- non sia comunque urgente l'adozione di disposizioni che introducano l'applicazione di regole di "use it or get paid for it", posto che, come detto nel documento per la consultazione 270/2013/R/gas, non si prevede che queste possano entrare in efficacia prima dell'1 ottobre 2014 e tenuto conto della necessità di coordinare l'intervento in esame con l'evoluzione del sistema di bilanciamento e delle procedure di allocazione della capacità presso i punti di entrata interconnessi con l'estero.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- confermare gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 270/2013/R/gas in materia di rilascio della capacità e di "use-it-or-lose-it" di lungo termine e disporre conseguentemente le necessarie modifiche alla disciplina dei servizi di trasporto di cui alla deliberazione 137/02, tenendo conto, nella definizione di dettaglio delle disposizioni, delle osservazioni ricevute in merito all'opportunità di prevedere modalità cautelative relativamente all'eventuale ritiro di capacità all'utente in caso di sottoutilizzo della capacità contrattuale, limitandone inoltre a tal fine l'applicazione ai soli punti delle rete nazionale interconnessi con mercati europei liberalizzati;
- rinviare ad un successivo provvedimento l'eventuale adozione di disposizioni funzionali all'introduzione di regole di "use it or get paid for it";
- rimandare ad un successivo provvedimento l'approvazione delle disposizioni in materia di "oversubscription e buy-back" in considerazione dei tempi necessari per la valutazione della proposta di aggiornamento in via di definizione da parte di Snam Rete Gas e per il successivo coordinamento in materia con le Autorità dei paesi confinanti, tenuto anche conto dell'attuale assenza di situazioni di congestione contrattuale ai punti di entrata della rete nazionale nonché della già avvenuta implementazione dei meccanismi di messa a disposizione della capacità giornaliera non utilizzata, ancorché su base interrompibile, aventi effetti analoghi a quelli del sistema di "oversubscription e buy-back";
- prevedere che le disposizioni del presente provvedimento si applichino a partire dall'1 ottobre 2013, limitatamente alla capacità in entrata conferita da Snam

Rete Gas presso i punti di interconnessione con l'estero, rimandando ad un successivo provvedimento, da assumere previo coordinamento con le Autorità dei paesi confinanti, le necessarie integrazioni per la gestione dei prodotti di capacità "bundled";

- prevedere che Snam Rete Gas predisponga una proposta di aggiornamento del proprio codice di trasporto finalizzata al recepimento delle disposizioni della presente deliberazione ed a trasmetterla all'Autorità stessa, previa effettuazione della consultazione prevista dalla vigente regolazione, contestualmente ad una proposta relativa alle modalità di determinazione del corrispettivo funzionale alla copertura dei costi amministrativi e di gestione delle procedure di conferimento della capacità rilasciata dagli utenti, definita anche con riferimento alle pratiche internazionali per la negoziazione di prodotti analoghi presso piattaforme organizzate;
- disporre che nelle more del processo di aggiornamento del codice di cui al punto precedente, si applichino, in materia di rilascio della capacità, condizioni transitorie conformi alle disposizioni della presente deliberazione predisposte da Snam Rete Gas e pubblicate sul proprio sito, fatti salvi i poteri di intervento e regolazione dell'Autorità

## **DELIBERA**

1. di prevedere che dopo l'articolo 14 della deliberazione 137/02 siano aggiunti i seguenti articoli:

### **“Articolo 14bis**

*Disposizioni per la messa a disposizione per il conferimento a terzi da parte degli utenti della capacità di cui dispongono*

- 14bis.1 L'impresa maggiore di trasporto consente agli utenti, secondo modalità definite nel proprio codice di rete, di rendere disponibile per il conferimento a terzi nell'ambito delle procedure relative ai prodotti di durata giornaliera o superiore, la capacità continua di cui dispongono presso i punti della rete di trasporto nazionale interconnessi con l'estero.
- 14bis.2 L'utente della rete conserva i diritti e gli obblighi connessi con il contratto di trasporto relativamente alla capacità resa disponibile ai sensi del comma precedente nella misura in cui la capacità non sia conferita a terzi. È consentita all'utente la revoca totale o parziale della messa a disposizione della capacità in ogni momento, purché al di fuori dell'arco temporale in cui tale capacità sia oggetto delle procedure di conferimento. Tale arco temporale è individuato tra il momento di pubblicazione, da parte dell'impresa maggiore di trasporto, delle capacità oggetto di conferimento e la conclusione della procedura di conferimento.
- 14bis.3 Nel caso in cui sia stata messa a disposizione capacità da parte di più utenti e la capacità complessiva non risulti completamente conferita a terzi, l'impresa maggiore di trasporto individua la quota di capacità

conferita di competenza di ciascun utente pro quota sulla base della capacità messa a disposizione dal medesimo utente.

- 14bis.4 L'impresa maggiore di trasporto riconosce all'utente che ha messo a disposizione la capacità ai sensi del presente articolo il valore della quota di capacità conferita a terzi individuato come somma del corrispettivo di trasporto applicato e dell'eventuale premio d'asta, per la quota di competenza dell'impresa di trasporto nazionale, fermo restando l'obbligo per l'utente medesimo di pagare il costo contrattuale della capacità messa a disposizione.
- 14bis.5 L'impresa di trasporto applica all'utente che ha messo a disposizione la capacità di trasporto ai sensi del presente articolo un corrispettivo funzionale alla copertura dei costi amministrativi e di gestione delle procedure determinato con successivo provvedimento dell'Autorità."

#### **"Articolo 14ter**

##### *Disposizioni in caso di sistematico mancato utilizzo della capacità conferita*

- 14ter.1 L'utente è tenuto a mettere a disposizione dell'impresa maggiore di trasporto, per il conferimento a terzi, la capacità continua conferita di cui dispone presso un punto della rete di trasporto nazionale interconnesso con l'estero di Passo Gries, Tarvisio e Gorizia, nella misura e secondo le modalità stabilite nel presente articolo, qualora si verificano, relativamente al medesimo punto, tutte le seguenti condizioni:
- a) l'utente, all'1 ottobre dell'anno termico di riferimento  $AT_r$ , risulti titolare di capacità continua per un periodo superiore a un anno, decorrente dall'1 ottobre del medesimo anno;
  - b) la capacità conferita sia stata sistematicamente sottoutilizzata dall'utente nell'anno termico  $AT_r$  in base ai criteri di cui al successivo comma 14ter.2 ed in assenza di adeguata giustificazione conforme a quanto stabilito al comma 14ter.5;
  - c) l'utente non abbia offerto a terzi la capacità non utilizzata nell'anno termico  $AT_r$  a condizioni ragionevoli, secondo quanto stabilito al successivo comma 14ter.4;
  - d) altri utenti della rete richiedano capacità continua presso i suddetti punti, per uno o più periodi successivi all'anno termico di riferimento  $AT_r$ , ma la capacità non sia disponibile in quanto completamente conferita.
- 14ter.2 La capacità conferita si ritiene sistematicamente sottoutilizzata qualora nell'anno termico  $AT_r$  l'utilizzo medio dell'utente risulti inferiore al valore 0,8 sia nel periodo compreso tra l'1 ottobre ed il 31 marzo sia nel periodo compreso tra l'1 aprile e il 30 settembre. L'utilizzo medio in ciascun periodo è calcolato come rapporto tra i quantitativi di gas immessi dall'utente nel periodo e il totale dei quantitativi che l'utente poteva immettere nel medesimo periodo sulla base delle capacità conferite.
- 14ter.3 L'utente entro il termine dell'anno termico  $AT_r$  può trasmettere all'impresa maggiore di trasporto una nota nella quale siano documentate le motivazioni che hanno determinato l'eventuale sistematico



sottoutilizzo delle capacità conferite nel medesimo anno di cui al precedente comma 14ter.2. Tali motivazioni costituiscono adeguata giustificazione del sottoutilizzo ove conformi a condizioni a tal fine definite nel codice di rete.

14ter.4 La capacità non utilizzata si ritiene offerta a condizioni ragionevoli qualora l'utente l'abbia resa disponibile a terzi, ad un prezzo non superiore al prezzo di riserva previsto nel conferimento di prodotti di capacità primaria di uguale durata, mediante le modalità di cui all'articolo 14bis o tramite piattaforme individuate nel codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto secondo modalità che consentano la più ampia partecipazione degli utenti nonché la verifica delle condizioni di offerta da parte dell'impresa medesima.

La capacità offerta dall'utente conformemente alle disposizioni del presente comma è dedotta, ai fini del calcolo di cui al comma 14ter.2, dalla capacità conferita all'utente.

14ter.5 L'impresa maggiore di trasporto, entro l'1 novembre dell'anno termico successivo all'anno  $AT_r$ , verifica la sussistenza delle condizioni di cui al comma 14ter.1 e, in caso di esito positivo della predetta verifica, ne dà comunicazione all'utente interessati ed all'Autorità indicando la capacità che l'utente medesimo è tenuto a rendere disponibile per il conferimento a terzi determinata ai sensi del comma 14ter.6. L'utente conserva i diritti e gli obblighi connessi con il contratto relativo alla capacità nella misura in cui la capacità non sia conferita a terzi. È fatta comunque salva la facoltà degli utenti interessati di presentare reclamo all'Autorità ai sensi della deliberazione 188/2012/E/COM.

14ter. 6 L'entità e le modalità di messa a disposizione della capacità ai sensi del comma 14ter.1 sono definite dai seguenti criteri:

- a) la capacità è resa disponibile relativamente al periodo che si estende dall'1 dicembre dell'anno termico successivo all'anno  $AT_r$  sino al termine per il quale l'utente dispone di capacità di trasporto sulla base di contratti stipulati entro l'1 ottobre dell'anno termico  $AT_r$ ;
- b) la capacità è resa disponibile ripartendola in prodotti di durata e decorrenza corrispondenti a quelle dei prodotti di maggior durata nell'ambito delle procedure di conferimento di prodotti di durata t, giornaliera o superiore, ancora da svolgersi relativamente al periodo di cui alla lettera a);
- c) per ciascun prodotto di durata t di cui alla precedente lettera b) l'entità  $Co_t$  di capacità da rendere disponibile è determinata dalla seguente espressione:

$$Co_t = \text{MAX} [0; Cd_t - (UM/0,8)]$$

Dove:

UM corrisponde alla capacità mediamente utilizzata nel periodo compreso tra l'1 ottobre e il 31 marzo dell'anno termico  $AT_r$ , nel caso in cui l'utilizzo medio in questo periodo sia superiore

all'utilizzo medio nel periodo 1 aprile – 30 settembre dell'anno termico  $AT_r$ , ovvero alla capacità mediamente utilizzata nel periodo compreso tra l'1 aprile e il 30 settembre dell'anno termico  $AT_r$  nel caso contrario.

$Cd_t$  corrisponde al minor valore tra la capacità giornaliera di cui l'utente dispone nel periodo oggetto del prodotto  $t$  e la capacità giornaliera mediamente conferita all'utente nel semestre dell'anno termico  $AT_r$  per il quale si è riscontrato il maggiore utilizzo medio.”

14ter.7 Alla capacità resa disponibile ai sensi del presente articolo, ed eventualmente conferita a terzi, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14bis, comma 14bis.4.

2. di prevedere che Snam Rete Gas predisponga una proposta di aggiornamento del proprio codice di trasporto finalizzata al recepimento delle disposizioni di cui al punto 1, articolo 14.bis, della presente deliberazione ed a trasmetterla all'Autorità, previa effettuazione della consultazione prevista dalla vigente regolazione, contestualmente ad una proposta relativa alla determinazione del corrispettivo di cui a comma 14bis.5, della deliberazione n. 137/02, come modificata dal presente provvedimento, definita anche con riferimento alle pratiche internazionali per la negoziazione di prodotti analoghi presso piattaforme organizzate;
3. di disporre che nelle more del processo di aggiornamento del codice di cui al punto precedente, si applichino, in materia di rilascio di capacità, condizioni transitorie conformi alle disposizioni della presente deliberazione predisposte da Snam Rete Gas e pubblicate sul proprio sito, fatti salvi i poteri di intervento e regolazione dell'Autorità;
4. di prevedere che le disposizioni del presente provvedimento si applichino a partire dall'1 ottobre 2013 limitatamente alla capacità in entrata conferita da Snam Rete Gas presso i punti di interconnessione con l'estero e di rimandare ad un successivo provvedimento dell'Autorità, da assumere previo coordinamento con le Autorità dei paesi confinanti, le disposizioni relative ai prodotti di capacità cosiddetti “bundled”;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, alle Autorità di regolazione dell'energia austriaca e slovena ed a Snam Rete Gas;
6. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 137/02, come modificata dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

26 settembre 2013

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*